

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI     | Presidente                                                |
| (BA) PORTA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BARTOLINI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) VESSIA    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) QUARTA    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 23/03/2026

### FATTO

Il ricorrente afferma di aver richiesto, in data 30/06/2025, documentazione ex artt. 117 e 119 TUB relativa al contratto di conto corrente n. \*\*\*026 e alla sua esecuzione, senza però ricevere riscontro dall'intermediario. Riferisce che il suddetto conto è stato bloccato per effetto della notifica all'intermediario di un atto di sequestro conservativo; senonché, tale vincolo è stato successivamente rimosso, dietro esplicita richiesta dello stesso ricorrente, per mancanza del necessario intervento dell'ufficiale giudiziario, in violazione degli articoli 678, 492 e 543 c.p.c.

Specifica che la richiesta documentale di cui al ricorso è finalizzata a provare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario e serve anche per preparare successive azioni risarcitorie e/o disciplinari. Chiede, pertanto, di condannare l'intermediario a fornirgli copia di:

- "a) notificazione ricevuta dall'Intermediario dell'atto di sequestro conservativo (cfr. Allegato 7), in forma di file .eml (in caso di notifica mediante PEC) ovvero di copia integrale del plico cartaceo (in caso di notifica mediante il servizio postale);
- b) richieste dell'Intermediario all'avvocato del procedente "al fine di acquisire le informazioni a noi utili per provvedere alla liberazione dei rapporti" (cfr. Allegato 8), in forma di file .eml (in caso di invio mediante PEC) ovvero di copia integrale del plico cartaceo (in caso di invio mediante il servizio postale);
- c) eventuali riscontri ricevuti dall'Intermediario (a fronte delle sue richieste di cui al punto precedente), in forma di file .eml (in caso di invio mediante PEC) ovvero di copia integrale del plico cartaceo (in caso di invio mediante il servizio postale)".

Costituitosi, l'intermediario rileva che la procedura di sequestro conservativo in questione risulta estinta e il rapporto svincolato dal 18/06/2025. L'intermediario ha adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 543 c.p.c., in qualità di terzo pignorato, vincolando le somme dovute e debende fino alla concorrenza del credito e fino a successiva ordinanza del Giudice dell'esecuzione. Evidenzia che il terzo pignorato non è parte della procedura e non può essere chiamato in causa per un comportamento eventualmente lesivo/omissivo di un altro soggetto.

In qualità di terzo, l'intermediario ritiene di non dover fornire copia della documentazione richiesta al cliente/debitore, avendo agito in conformità agli obblighi di legge; peraltro, in spirito di collaborazione, provvede a fornire evidenza della notifica relativa al suddetto pignoramento.

Chiede che il Collegio rigetti il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, o che dichiari la parziale cessazione della materia del contendere.

In sede di repliche, il ricorrente si è opposto alla richiesta di parziale cessazione della materia del contendere per la ragione che l'intermediario non ha prodotto il file relativo al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'avvocato del creditore ha eseguito in proprio la notifica del sequestro conservativo, ai sensi della legge n. 53/1994. Lamenta che nell'eventuale giudizio da instaurarsi in sede civile il file in formato ".eml" non potrà essere sostituito da una sua copia/stampa in formato ".pdf" (versato in atti dall'intermediario). Insiste, dunque, per l'accoglimento del ricorso.

L'intermediario si riporta a quanto già eccepito e concluso.

## DIRITTO

Parte ricorrente ha presentato ricorso all'Arbitro per ottenere documentazione ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB.

In particolare, preso atto del parziale soddisfacimento in questa sede delle proprie richieste, ha insistito per la condanna dell'intermediario a consegnare copia del file, in formato ".eml", con cui è avvenuta la notificazione all'Intermediario dell'atto di sequestro conservativo inerente al proprio conto corrente. Ha anche chiesto copia della corrispondenza tra l'intermediario e l'avvocato del precedente contenente le "richieste dell'Intermediario all'avvocato" ovvero di copia integrale del plico cartaceo. Infine, copia di "eventuali riscontri ricevuti dall'Intermediario".

Considerato che:

- la procedura di sequestro conservativo per cui è controversia è stata estinta e l'intermediario ha svincolato il conto in data 18/06/2025;
- in data 23/06/2025, l'intermediario ha comunicato al ricorrente che *"il sequestro civile è stato chiuso e i rapporti svincolati"*, evidenziando però che sul conto in questione persisteva comunque un blocco per mancato aggiornamento del questionario di adeguata verifica;
- le richieste di esibizione documentale rivolte all'ABF non sembrano rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 119, quarto comma, TUB, atteso che trattasi di documentazione inerente più che altro alla corrispondenza intercorsa tra l'intermediario e l'avvocato del presunto creditore precedente; invero, la norma citata si limita a riconoscere il diritto del cliente di ottenere *"copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"* e tale non può essere qualificata, neppure estensivamente, la corrispondenza interna tra banca e creditore precedente.

Per tutto quanto innanzi considerato, il Collegio osserva che la documentazione richiesta dal ricorrente, per la parte che non gli è stata ancora volontariamente consegnata dall'intermediario, non si riferisce a "documentazione bancaria" e, pertanto, esula dall'area di cognizione dell'ABF.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE